

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2023, n. 81
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». (23G00092) (GU
Serie Generale n.150 del 29-06-2023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/07/2023

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante
«Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e
resilienza (PNRR)», e, in particolare, l'articolo 4, che
ha
disciplinato l'introduzione, nell'ambito del Codice di
comportamento
dei dipendenti pubblici, di misure in materia di utilizzo
delle
tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social
media;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle
amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CEE» e,
in
particolare, l'articolo 154, comma 5-bis, che stabilisce che il

parere di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento e' reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento in corso di adozione disciplina espressamente le modalita' del trattamento dei dati;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto, in particolare, il comma 1-bis dell'articolo 54 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 36 del 2022, il quale prevede l'introduzione, nel Codice di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, di una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 36 del 2022, il quale prevede che l'introduzione, nel Codice di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, della sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e dei social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione, e' effettuata entro il 31 dicembre 2022;

Visto, altresì, il comma 7 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, novellato dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 36 del 2022, che prevede, per i

dipendenti delle pubbliche amministrazioni, lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2022;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 21 dicembre 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 aprile 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2023;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 62

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.

62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis (Utilizzo delle tecnologie informatiche). -

1.

L'amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha

facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni

misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi

informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di

svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. L'utilizzo di account istituzionali e' consentito per i soli fini connessi all'attivita' lavorativa o ad essa riconducibili e non puo' in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. L'utilizzo di caselle di posta elettroniche personali e' di norma evitato per attivita' o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.

3. Il dipendente e' responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalita' di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo e' reperibile.

4. Al dipendente e' consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attivita' sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.

5. E' vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo

fonte di responsabilita' dell'amministrazione.

Art. 11-ter (Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media). - 1. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinche' le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.

2. In ogni caso il dipendente e' tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.

3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attivita' o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.

4. Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una "social media policy" per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificita' le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la "social media policy" deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilita' del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni.

5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al

loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilita'.»;

b) all'articolo 12:

1) al comma 1, dopo le parole «opera nella maniera piu' completa e accurata possibile» sono aggiunte le seguenti: «e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente.»;

2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.»;

c) all'articolo 13:

1) al comma 4, dopo le parole «e adotta un comportamento esemplare» sono inserite le seguenti: «, in termini di integrita', imparzialita', buona fede e correttezza, parita' di trattamento, equita', inclusione e ragionevolezza»;

2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

«4-bis. Il dirigente cura la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunita' di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui e' responsabile.»;

3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui e' preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonche' di relazioni, interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia e assume iniziative finalizzate alla circolazione delle

informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze

di genere, di età e di condizioni personali.»;

4) al comma 7, sono aggiunte, infine, le seguenti parole:

«,
misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo»;

d) all'articolo 15, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. Le attività di cui al comma 5 includono anche cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.»;

e) all'articolo 17, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Alle attività di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

al
le
i
al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e
regolamenti.

della
di
dei
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1,
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivit 
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
ministri):

del
del
di
dalla
per
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto
Presidente della Repubblica, previa deliberazione
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
richiesta, possono essere emanati regolamenti
disciplinare:

decreti
dei
esclusi
competenza
a) l'esecuzione delle leggi e dei
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
decreti legislativi recanti norme di principio,
quelli relativi a materie riservate alla
regionale;

parte
si
delle
dettate
c) le materie in cui manchi la disciplina da
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni
dalla legge;
e).».

(Norme
delle
Gazzetta
- Il decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella

Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

- Si riporta il testo dell'articolo 154, comma 5-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.:

«Art. 154 (Compiti). - Omissis.
5-bis. Il parere di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento e' reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento in corso di adozione disciplina espressamente le modalita' del trattamento descrivendo una o piu' operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, nonché nei casi in cui la norma di legge o di regolamento autorizza

di espressamente un trattamento di dati personali da parte
delle soggetti privati senza rinviare la disciplina
modalita' del trattamento a fonti subordinate.
Omissis.»
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante il Codice dell'amministrazione digitale, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
16 - Il decreto del Presidente della Repubblica del
di aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice
norma comportamento dei dipendenti pubblici, a
n. dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
2013, 165», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno
n. 129.
e - Si riporta il testo dell'articolo 54, commi 1-bis
7, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 54. (Codice di comportamento). - Omissis.
1-bis. Il codice contiene, altresì, una
sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie
informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte
dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare
l'immagine della pubblica amministrazione.
Omissis.
7. Le pubbliche amministrazioni
verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici
e organizzano attività di formazione del personale per
la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.
Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di
un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di
assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a
funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le
cui

durata e intensita' sono proporzionate al grado di responsabilita', nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico.»

- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79:

«Art. 4 (Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica). - Omissis.

2. Il codice di comportamento di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' aggiornato entro il 31 dicembre 2022 anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a).»

Note all'art. 1:

16 - Per il decreto del Presidente della Repubblica aprile 2013, n. 62, si vedano le premesse.

2, - Si riporta il testo degli articoli 12, commi 1 e della 13, 15 e 17, del citato decreto del Presidente dal Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, come modificato presente decreto:

Il «Art. 12 (Rapporti con il pubblico). - 1. dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei

dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilita' e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera piu' completa e accurata possibile e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilita' od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorita' stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.»

«Art. 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti).

- 1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali

dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle
persone fisiche previste dalla legge.

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali
e trasparenti e adotta un comportamento esemplare, in
termini di integrita', imparzialita', buona fede e
correttezza,
parita' di trattamento, equita', inclusione
e ragionevolezza e imparziale nei rapporti con i colleghi,
i collaboratori e i destinatari dell'azione
amministrativa.

Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate
al suo ufficio siano utilizzate per finalita'
esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

4-bis. Il dirigente cura la crescita
professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione
e promuovendo opportunita' di sviluppo interne ed
esterne alla struttura di cui e' responsabile.

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le
risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura
a cui e' preposto, favorendo l'instaurarsi di
rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonche'
di relazioni, interne ed esterne alla struttura, basate su
una leale collaborazione e su una reciproca fiducia e
assume iniziative finalizzate alla circolazione
delle informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione
delle differenze di genere, di eta' e di condizioni personali.

6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle
pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di
lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e
della professionalita' del personale a sua disposizione.

Il

dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalita' e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui e' preposto con imparzialita' e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti, misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo.

8. Il dirigente intraprende con tempestivita' le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorita' disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorita' giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinche' sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identita' nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilita', evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attivita' e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di

rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.»

«Art. 15 (Vigilanza, monitoraggio e attività formative). - 1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.

2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.

3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle

condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando
le
garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto
legislativo
n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione
della
corruzione cura la diffusione della conoscenza dei
codici
di comportamento nell'amministrazione, il
monitoraggio
annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo
54,
comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
la
pubblicazione sul sito istituzionale e della
comunicazione
all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui
all'articolo
1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
dei
risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento
delle
attività previste dal presente articolo,
l'ufficio
procedimenti disciplinari opera in raccordo con
il
responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1,
comma
7, della legge n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell'attivazione del
procedimento
disciplinare per violazione dei codici di
comportamento,
l'ufficio procedimenti disciplinari può
chiedere
all'Autorita' nazionale anticorruzione parere
facoltativo
secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2,
lettera
d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale delle pubbliche amministrazioni
sono
rivolte attività formative in materia di trasparenza
e
integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire
una
piena conoscenza dei contenuti del codice di
comportamento,
nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle
misure
e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

anche
sul
a
a
del
al

5-bis. Le attività di cui al comma 5 includono cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.

definiscono,
linee
al

6. Le Regioni e gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui presente articolo.

presente
a
amministrazioni
delle
a

7. Dall'attuazione delle disposizioni del articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

Le
presente
internet
trasmettendolo
di
qualsiasi
di
dei
ai
di

«Art. 17 (Disposizioni finali e abrogazioni). - 1. amministrazioni danno la più ampia diffusione al decreto, pubblicandolo sul proprio sito istituzionale e nella rete intranet, nonché tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e incarichi negli uffici di diretta collaborazione vertici politici dell'amministrazione, nonché collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale,

imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

2. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalita' previste dal comma 1 del presente articolo.

2-bis. Alle attivita' di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, e' abrogato.».